



# *La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

a cura della prof.ssa C. Di Carluccio

## Traccia della lezione:

- *L'attenzione dell'ordinamento per il problema della sicurezza: dalla tutela indennitaria alla prospettiva della prevenzione;*
- *Il sistema delle fonti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *Il rilievo centrale dell'art. 2087 cod. civ.;*
- *Le normative europee e la loro valenza.*

## *Peculiarità del c.d. “diritto prevenzionale”:*

### complessità della materia

*(incrocio tra LAVORO, SALUTE, FATTORI DI RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE, ...)*

### moltiplicazione (e sovrapposizione)

- di interessi tutelati;
- di soggetti (pubblici e privati) coinvolti e competenti;
- di varie professionalità (giuridiche e tecniche).

La considerazione  
dell'AMBIENTE di LAVORO  
nell'ordinamento giuridico: dalla  
logica indennitaria alla prospettiva  
della prevenzione  
a tutela della persona  
del lavoratore

# Legge n. 80 del 1898

imposizione dell'obbligo di assicurazione  
contro gli infortuni sul lavoro per i datori del  
settore industriale

*I lento sviluppo della prospettiva di prevenzione:  
dalla legislazione sociale al sistema di regole delineato  
con il T.U. del 2008*

*il sistema **istituzionale** di  
prevenzione*

*il sistema **aziendale** di  
prevenzione*

*Riferimenti normativi essenziali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:*

- A) Costituzione (1948): art. 32; art. 41;*
- B) Codice civile (1942): art. 2050; art. 2087;*
- C) Codice penale (1931): artt. 437-451-583-589-590;*
- D) Leggi speciali (in part. d.lgs. n. 81/2008);*
- E) Norme tecniche/buone prassi/linee guida, ecc.*

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1948)

Art. 32



La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ....

Art. 35



La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ...

Art. 41



L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ...

## Codice civile (1942)

### **Art. 2050**

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

### **Art. 2087**


**OBBLIGO di SICUREZZA**

## **Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose**

*Chiunque cagioni danni ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.*

*(art. 2050 cod. civ.)*

## CENTRALITA' DEL CODICE CIVILE



### **Tutela delle condizioni di lavoro**


*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.  
(art. 2087 cod. civ.)*

## art. 2087 cod. civ.

**Obbligazione contrattuale  
dell'imprenditore/datore**



**Inadempimento**  
(mancata adozione  
delle misure di tutela)



**Responsabilità contrattuale  
dell'imprenditore/datore per**



Danno da lesione dell'integrità fisica  
Danno biologico per infortunio/malattia prof.  
Danno da lesione della personalità morale;  
Danno patrimoniale/possibile danno biologico  
da malattia professionale  
Danno da impossibilità e conseguente rifiuto  
di rendere la prestazione a causa della mancata  
adozione delle misure di tutela (da parte del lav.  
che perciò non riceve la retribuzione).

**Assicurazione obbligatoria  
(INAIL) contro gli infortuni  
e le malattie professionali**

Azione di regresso dell'INAIL  
verso il datore responsabile  
penalmente dell'infortunio o  
malattia prof.



Risarcimento del danno  
patrimoniale/biologico  
da parte dell'INAIL

## Cass. 14 ottobre 2008, n. 38819, IV sez. Pen.

*“L’art. 2087 c.c. (..) stimola obbligatoriamente il datore anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche, conseguendone la necessità che il datore, nello specifico settore, ottemperi non soltanto alle regole cautelari “scritte”, ma anche alle norme prevenzionali che una figura-modello di buon imprenditore è in grado di ricavare dall’esperienza, secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia ”.*



*La sicurezza non va subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva; ma quanto è ampio il contenuto dell’obbligo?*

## Cass. 7 gennaio 2009, n. 45

*“La responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza, che entra così a far parte del sinallagma contrattuale”\**.

*\* Ex plurimis Cass. 25.05.06, n. 12445; Cass. 13.08.08, n. 21590; Cass. 14.04.08, n. 9817; Cass. 23.04.08, n. 10529.*

## RILIEVO DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE

*“Il contegno del lavoratore può determinare l’interruzione del rapporto di causalità soltanto qualora sia “abnorme”, “del tutto anomalo”, “esorbitante dalle normali operazioni di lavoro” ovvero “incompatibile con il sistema di lavorazione” cui il medesimo sia addetto. In altre parole, si afferma, così interpretando l’art. 41 c.p., co.2., che la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore ed evento lesivo) e ad escludere la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto fuori dalla normale prevedibilità”*

**Cass. 14 ottobre 2008, n. 38819, IV sez. Pen.\***

\*Cass. n.536/2013; Cass. n.46222/2012; Cass. n.21205/2012; Cass. n.1445/2012; Cass. n.14527/2011 Cass.n.22818/09.

## Cass. 14 ottobre 2008, n. 38819, IV sez. Pen.

*“Il contegno del lavoratore può determinare l’interruzione del rapporto di causalità soltanto qualora sia “abnorme”, “del tutto anomalo, “esorbitante dalle normali operazioni di lavoro” ovvero “incompatibile con il sistema di lavorazione” cui il medesimo sia addetto. In altre parole, si afferma, così interpretando l’art. 41 c.p., co.2., che la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore ed evento lesivo) e ad escludere la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto fuori dalla normale prevedibilità”\**

*\*Cass.n.22818/09; Cass.n.21113/09; Cass.n.19494/09; Cass.n. 426/06; Cass. n.416/06.*

## Cass. 7 gennaio 2009, n. 45

*Il danno risarcibile ex art. 2087 c.c. “può derivare non solo da comportamenti del datore o di suoi dipendenti, e comunque da fattori rientranti nel suo dominio diretto, ma anche da comportamenti di terzi”. “I comportamenti di terzi possono comprendere sia atti criminosi -(come nelle rapine) sia per stressanti turni di lavoro\*, sia per mancato apprestamento di misure di protezione\*\* -, sia atti lavorativi connessi all’attività del lavoratore infortunato in contesti lavorativi complessi, di cui l’esternalizzazione costituisce un aspetto”.*

*\*Cass. 23.05.03, n. 8230*

*\*\* Cass. 15.06.99, n. 5969; Cass. 22.03.02, n. 4129*

## CODICE PENALE

- *Art. 437-Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;*
- *Art. 451-Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro;*
- *Art. 589-Omicidio colposo;*
- *Art. 590-Lesioni personali colpose.*

## CODICE PENALE

- *Art. 437-Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;*
- *Art. 451-Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro;*
- *Art. 589-Omicidio colposo;*
- *Art. 590-Lesioni personali colpose;*
- *Art. 575 – Omicidio.*

# Legge n. 51 del 1955: una specificazione degli obblighi datoriali

D. p. r. n. 547/1955

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D. p. r. n. 302/1956

D. p. r. n. 164/1956

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

D. p. r. n. 303/1956

Norme generali per l'igiene del lavoro

## Legge n. 300/1970 (c. d. Statuto dei Lavoratori)

*Il coinvolgimento dei lavoratori nella valutazione e soluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro*

### **Art. 9: Tutela della salute e dell'integrità fisica**

*I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.*

Legge n. 833 del 1978

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

e

delega per l'elaborazione del Testo Unico  
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro



Il problema della sicurezza dei luoghi di lavoro  
nell'ordinamento comunitario tra finalità economiche  
e sociali

## La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'ordinamento comunitario

- I) dal Trattato istitutivo della CEE (Trattato di Roma del 1957) al primo “Programma di azione comunitaria” del 1978;
- II) dal primo e secondo “Programma di azione comunitaria” del 1984 all’ Atto unico europeo AUE del 1986;
- III) dall’ AUE e dalla direttiva n. 89/391 ai Trattati di Maastricht e di Amsterdam, “passando” per il terzo “Programma di azione comunitaria” del 1988 e la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori;
- IV) Il quarto “Programma di azione comunitaria” del 1995, la Comunicazione della Commissione per la “nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza: 2002-2006”, la Comunicazione della Commissione “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

## Le fonti nell'ordinamento comunitario

### **a) Le fonti di diritto primario**

comprendono essenzialmente i trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea.

### **b) Le fonti di diritto derivato**

comprendono gli atti unilaterali e gli atti convenzionali.

Gli atti unilaterali possono essere classificati in due categorie:

- gli atti menzionati all'art. 249 del trattato che istituisce la Comunità europea (regolamento, direttiva, decisione, pareri e raccomandazioni);
- gli atti non menzionati all'art. 249 (i cd. atti atipici: comunicazioni, raccomandazioni, libri bianchi e libri verdi);

Gli atti convenzionali comprendono: gli accordi internazionali tra la Comunità o l'Unione europea e un paese terzo o un'organizzazione terza; gli accordi tra Stati membri; gli accordi interistituzionali, ossia tra le istituzioni dell'Unione europea.

### **c) Le fonti di diritto complementare**

comprendono la giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto internazionale ed i principi generali del diritto.

## Direttiva

è uno degli atti legislativi che le istituzioni comunitarie adottano per l'assolvimento dei compiti previsti dal Trattato CE

l'atto è proposto dalla Commissione europea, organo esecutivo dell'Unione, dopo un articolato iter nel quale viene coinvolto anche il Parlamento; viene poi adottata dal Consiglio (che è il massimo organo deliberante dell'Unione europea), all'unanimità oppure a maggioranza qualificata (nella quale i vari Paesi membri hanno pesi diversi).

art. 249 TCE, co. 3

*«La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»*

## La direttiva: elementi caratterizzanti

- è un atto vincolante;
- ha portata individuale (a differenza del regolamento): i destinatari dell'atto normativo sono generalmente uno o un numero ben definito di Stati membri;
- è obbligatoria in tutti i suoi elementi (proprio come i regolamenti), ma lascia spazio all'iniziativa legislativa di ogni Stato cui è diretta: è obbligatorio il principio e il fine fissato in ambito comunitario, ma lo Stato ha la facoltà di disciplinare la materia con i mezzi che ritiene più idonei (obbligo di risultato).

## I vincoli derivati dalle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee

### *c.d. principio dell'effetto utile*

in determinate circostanze (termine scaduto senza attuazione, disposizioni di precettività immediata e sufficientemente precise) le direttive sono direttamente efficaci cioè autoapplicative.

L'efficacia diretta di una direttiva inattuata è solo verticale cioè può essere fatta valere nei confronti degli organi statali responsabili dell'inadempimento e non anche nei riguardi dei soggetti privati che non rispettano gli obblighi loro posti dalla direttiva inattuata.

## I vincoli derivati dalle pronunce della Corte di giustizia

Le direttive prive di efficacia diretta (ed inattuate) assumono rilevanza nell'ordinamento in via indiretta grazie

- all'obbligo di interpretazione conforme che è posto in capo ai giudici nazionali;
- all'obbligo del risarcimento del danno a carico dello Stato inadempiente a favore del singolo. L'obbligo nasce in presenza di tre condizioni: se la direttiva è volta a conferire dei diritti ai singoli, se vi è stata una grave e manifesta violazione del diritto (la Corte la presume per il fatto stesso della mancata attuazione), e se sussiste un danno (sentenza Francovich).

## Trattato di Roma 1957

“direttive di prodotto”

Art. 100 A

“direttive sociali”

Art. 118 A

direttive sociali  
art. 118 A Trattato CE

stabiliscono i requisiti di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro cui gli Stati membri devono uniformarsi e si materializzano in norme applicabili ai luoghi di lavoro e all'interfaccia lavoratore-macchinario-ambiente di lavoro

## direttive di prodotto

Art. 100 Trattato CE

stabiliscono i requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) cui i prodotti devono rispondere per potere circolare liberamente nel mercato europeo e le procedure di attestazione della conformità.

Il quadro legislativo riguardante il mercato dei prodotti è finalizzato a garantire al consumatore finale la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato ma anche ad assicurare il funzionamento del mercato interno.

Gli atti comunitari che hanno definito le attuali modalità di emissione e di utilizzo delle direttive di prodotto sono:

- la direttiva n. 83/189 che introduce una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, oltre al divieto per ogni Stato di emettere norme se non di provenienza comunitaria;
- la risoluzione c.d. del “Nuovo approccio” del 1985;
- la decisione del Consiglio n. 93/465, sui moduli relativi alle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di prodotto.

## L'Italia recepisce

- le prime 7 direttive sociali con il **d. lgs. n. 626/1994**;
- l'ottava direttiva con il **d. lgs. n. 494/1996**.

## D. lgs. n. 626 del 1994

codifica un **SISTEMA GLOBALE** di sicurezza sul lavoro, che presuppone, tra l'altro:

- La sicurezza come **sistema e procedura** permanente aziendale;
- Una struttura stabile e professionisti della sicurezza;
- La responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori;
- Il valore dell'informazione-formazione;
- Un controllo correttivo e non più solo repressivo.

## D. lgs. n. 626 del 1994 ruolo “chiave” del datore di lavoro

La legge sancisce, per la prima volta, l'indelegabilità di alcuni obblighi (valutazione dei rischi e redazione del relativo documento; nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Inoltre, conferisce al datore compiti di regia e di programmazione della sicurezza in azienda, attraverso la predisposizione di una rete organizzativa e gestionale la cui responsabilità fa capo al vertice aziendale.

## Soggetti coinvolti:

- **DATORE**
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S. P. P.)
- RESPONSABILE DEL S. P. P. (R. S. P. P.)
- MEDICO COMPETENTE
- LAVORATORI
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RIs)

D. lgs. 14 Agosto 1996, n. 494

*“Attuazione della direttiva 92/57/CEE  
concernente le prescrizioni minime di  
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri  
temporanei o mobili”*

**Assegna un ruolo centrale al committente**

## D. lgs. n. 626/1994 – D. lgs. n. 494/1996

- centralità del datore di lavoro nel primo caso e del committente nel secondo;
- obbligo della valutazione dei rischi e della pianificazione della sicurezza;
- obbligo di dotarsi di uno staff per la sicurezza (con compiti consultivi ed attuativi).

## **LEGGE n.123 del 3.8.2007**

*Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*

In vigore dal 25 Agosto 2007

**Art. 1 Delega al Governo ad adottare entro 9 mesi (25 Maggio 2008) uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

## Iter formativo del d. lgs. n. 81/2008

06.03.2008 Consiglio dei Ministri approva lo schema di decreto legislativo;

14.03.2008 Parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni;

17.03.2008 Parere delle Commissioni XI e XII della Camera;

20.03.2008 Parere della Commissione XI del Senato;

01.04.2008 Consiglio dei Ministri approva definitivamente il testo del decreto legislativo;

30.04.2008 Pubblicazione sulla G. U.

# Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: d. lgs. n. 81/2008

## STRUTTURA COMPLESSA:

- 306 Articoli;
- 13 Titoli;
- 51 Allegati.

## D. lgs. n. 81/2008:

**TITOLO I – PRINCIPI COMUNI - (artt. 1 - 61)**

TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO - (artt. 62 - 68)

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - (artt. 69 - 87)

**TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (artt. 88 - 160)**

TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - (artt. 161 - 166)

TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - (artt. 167 -171)

TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI - (artt. 172 - 179)

TITOLO VIII – AGENTI FISICI - (artt. 180 - 220)

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE - (artt. 221 - 265)

TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI - (artt. 266 - 286)

TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE - (artt. 287 - 297)

TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE - (artt. 298 - 303)

TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI - (artt. 304 - 306)

# I principi su cui si fonda il sistema di sicurezza

D. lgs. n. 81 del 2008

**TITOLO I – PRINCIPI COMUNI**

**CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI  
LUOGHI DI LAVORO**

**(artt. 15 - 54)**

**SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI**

***(artt. 15 - 27)***

## Art. 15 misure generali di tutela (a)

Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

Riduzione dei rischi alla fonte;

Programmazione della prevenzione...;

Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;

## Art. 15 misure generali di tutela (b)

*Priorità delle misure di protezione collettiva;*

*Ridurre al minimo i lavoratori che sono esposti al rischio;*

*Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;*

*Controllo sanitario dei lavoratori;*

*Misure di protezione collettiva e individuale;*

*Misure igieniche*

*Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso,  
di lotta antincendio ....*

*Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;*

## Art. 15 misure generali di tutela (c)

*Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti...;*

*Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori sulle questioni riguardanti la sicurezza e salute;*

*Istruzioni adeguate ai lavoratori;*

*Formazione ed informazione adeguate ai dirigenti e preposti.*

## Principali linee d'azione del d. lgs. n. 81/2008

- razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo;
- estensione del campo di applicazione;
- precisazione degli obblighi dei soggetti che operano nel sistema aziendale di sicurezza;
- potenziamento del ruolo del Rls;
- valorizzazione della collaborazione tra le parti sociali;
- valorizzazione della certificazione dei datori di lavoro;
- sostegno a meccanismi di RSI;
- revisione dell'apparato sanzionatorio;
- coordinamento tra i soggetti pubblici che operano nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

**LA NORMATIVA SPECIALE**  
in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

***D.lgs.81/2008 (“Testo Unico”)***

*ma non solo ...*

*D. lgs. 151/01 (Tutela lavoratrici madri)*

*D. lgs. 66/03 (lavoro notturno e a turni)*

*D. lgs. 345/99 e D. lgs. 262/00 (tutela minori)*

*...*

## D. lgs. n. 81/2008:

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI - (*artt. 1 - 61*)

TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO - (*artt. 62 - 68*)

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - (*artt. 69 - 87*)

TITOLO IV – *CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI* (*artt. 88 - 160*)

TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - (*artt. 161 - 166*)

TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - (*artt. 167 - 171*)

TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI - (*artt. 172 - 179*)

TITOLO VIII – AGENTI FISICI - (*artt. 180 - 220*)

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE - (*artt. 221 - 265*)

TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI - (*artt. 266 - 286*)

TITOLO X *bis* – PROTEZ. DALLE FERITE DA TAGLIO O DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO \*

TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE - (*artt. 287 - 297*)

TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE - (*artt. 298 - 303*)

TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI - (*artt. 304 – 306*)

\* D. lgs. n. 19/2014 del 10.03.2014.

## **Bibliografia:**

- Pascucci P., *Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona". IT - 73/2008;
- Tiraboschi M.-Fantini L. (a cura di), *Il Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il correttivo (d. lgs. n. 106/2009)*, Giuffrè, 2009;
- Montuschi L., *La nuova sicurezza sul lavoro. D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche*, Zanichelli, 2011.
- Cervetti F.-Lucienne Spriano M.M., *Commento alla nuova sicurezza del lavoro corredato da giurisprudenza e sistema sanzionatorio*, Giappichelli, 2010;
- D'Avirro A., Lucibello P.M., *I soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro nell'impresa*, Giuffrè, 2010;
- Zoppoli L., Pascucci P., Natullo G., *Le nuove regole per la salute e sicurezza dei lavoratori*, Giuffrè, 2010;
- Fantini L., Giuliani A., *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l'interpretazione e la prassi*, Giuffrè, 2011;
- D'Aponte M., *Obbligo di sicurezza e tutela dell'occupazione*, Giappichelli, 2012.